

STATUTO "FONDAZIONE ZACCHEO - ETS"

ALLEGATO " 8 "
al N. 328 rep.
n° 4434 racc.

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA FONDAZIONE

Ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "Fondazione Zaccheo - Ente del Terzo Settore", o, in forma abbreviata, "Fondazione Zaccheo - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (d'ora innanzi il "RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apolitica ed apartitica ed ha durata illimitata.

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile al settore in cui essa opera.

ART. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede in legale in Samarate, ed opera principalmente nel territorio della Regione Lombardia.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del CTS.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, comunque denominate.

ART. 3 – DURATA

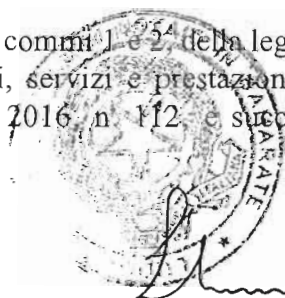
La Fondazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

ART. 4 – FINALITÀ, SCOPI E ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE

La Fondazione senza fini di lucro ha per scopo il perseguimento, in via esclusiva o principale, di finalità di solidarietà sociale ed in particolare, nei confronti di persone fragili, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche e/o anziane e/o persone in situazioni di svantaggio e delle loro famiglie.

Per raggiungere le proprie finalità la fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste al primo comma dell'art. 5 del CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);



A. Boni N. 10

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (lettera i);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, c.4, del d.lgs 112/2017 (lettera p);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u).

La Fondazione, nei limiti delle attività di interesse generale indicate, potrà altresì:

- promuovere le costruzioni e la gestione di immobili e il suo mantenimento adibito a comunità alloggio e altro per portatori di handicap e/o anziane persone svantaggiate. L'attività della Fondazione consiste nella gestione di strutture e progetti per portatori di handicap e/o anziane e/o persone svantaggiate, dove far fronte alle esigenze sociali, sanitarie, psicologiche anche di natura domiciliare, culturali, ricreative e di trasporto degli ospiti e dei famigliari.

In particolare la Fondazione, per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, si propone di:

- offrire, tramite la casa accoglienza, o altre strutture servizio di assistenza sociale, psicologica, socio-sanitaria e sanitaria e /o beneficenza ai portatori di handicap e/o anziani e/o persone svantaggiate, comprensivo di servizi di trasporto, il tutto anche tramite assistenza domiciliare;
- realizzare attività formative, culturali e ricreative con fini di socializzazione e sensibilizzazione che coinvolgano gli ospiti, i loro familiari, nonché persone terze;
- organizzare raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, anche attraverso attività di vendita occasionali svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze, in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali della Fondazione.

ART. 5 – ATTIVITÀ DIVERSE

Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione potrà inoltre:

- a) promuovere in tutte le sedi il principio di Inclusione Sociale anche attraverso soggiorni vacanze, garantendo lo stesso benessere psicofisico di tutti i cittadini, eliminando così disuguaglianze;

- b) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili, che siano considerati opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) amministrare e gestire i beni di cui ha la disponibilità a vario titolo (proprietà, locazione, comodato);
- d) affittare a soggetti terzi le attività da svolgere, anche negli immobili posseduti;
- e) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, psicologici, sociali, socio-sanitaria, socio-assistenziali, domestico-alberghiero, educativi, socio-educativi, ludico-motori, nonché strutture diurne e/o residenziali, o stagionali, anche in modo tra loro congiunto.

La Fondazione potrà svolgere ulteriori attività diverse nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 6 del CTS, meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione

La fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati; può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

La fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari ai sensi degli art. 17 e 18 del CTS.

ART. 6 – AMICI DELLA FONDAZIONE

Il numero degli Amici della Fondazione è illimitato e possono essere:

- le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che condividano le finalità della Fondazione, favorendo la realizzazione dell'oggetto sociale.

ART. 7 – PARTECIPANTI FONDATORI E BENEMERITI

I partecipanti alla Fondazione sono Fondatori e Benemeriti sono:

a) **Fondatori**: sono le persone fisiche o giuridiche che hanno costituito la Fondazione o i soggetti da questi nominati in loro sostituzione al momento della rinuncia al ruolo di Fondatore, che è sempre rinunciabile. In caso di incapacità o di decesso di uno dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione individua un soggetto in sua sostituzione tra coloro, Benemeriti o meno, che abbiano collaborato continuativamente ed attivamente alla Fondazione e si siano distinti nella loro partecipazione all'attività della medesima;

b) **Benemeriti**: sono le persone nominate tali dal Consiglio d'Amministrazione, a seguito di un contributo economico e/o dell'attività svolta a favore della Fondazione.

La qualità di Benemerito della Fondazione è a tempo indeterminato, salvo decadenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi, per giusta causa.

ART. 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili effettuati dai fondatori;



Di Boni Rita

[Signature]

2. dai contributi pubblici e privati espressamente o con delibera del Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
3. da ogni bene, mobile o immobile, che sia pervenuto a qualsiasi titolo alla Fondazione;
4. dai proventi della propria attività, non utilizzati, che il Consiglio di Amministrazione abbia destinato ad incremento del patrimonio.

ART. 9 – FONDO DI GESTIONE

Per il conseguimento dei suoi scopi, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:

1. dai contributi dei fondatori;
2. dalle liberalità pubbliche e private;
3. dai proventi delle attività svolte per il raggiungimento degli scopi sociali.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione ai sensi dell'art. 8 del CTS.

ART. 10 – GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la pubblicazione nei registri obbligatori entro i termini previsti dall'art. 48 del CTS.

ART. 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ART. 12 – COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, definito al momento della nomina, precisamente 5 (cinque) o 7 (sette), compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente con le seguenti modalità:

- in caso di consiglio a 7 componenti, 2 (due) membri sono nominati dai Fondatori a maggioranza, 2 (due) membri dai Benemeriti a maggioranza, 3 (tre) membri dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- in caso di consiglio a 5 componenti, 2 (due) membri sono nominati dai Fondatori a maggioranza, 1 (uno) membri dai Benemeriti a maggioranza, 2 (due) membri dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Possono essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche soggetti terzi, invitati dai Fondatori o Benemeriti, sentito il Presidente.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e sono confermabili; sono fatti salvi i casi di revoca o dimissioni.

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il suo sostituto sarà nominato dallo stesso soggetto che ha nominato il consigliere sostituito.

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice-Presidente.

ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione formula direttive in ordine al perseguimento dei fini di cui all'art. 4 del presente statuto e delibera a maggioranza assoluta sui seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale ove redatto;
- poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio:

1. formula ed attua le direttive in ordine al perseguimento dei fini di cui all'art. 4 del presente statuto;
2. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017;
3. predispone ed approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
4. delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari;
5. amministra il patrimonio della Fondazione;
6. nomina i Partecipanti Benemeriti;
7. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alla normativa vigente;
8. modifica lo statuto in conformità allo scopo sociale indicato nel presente statuto;
9. delibera in merito alla estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
10. può delegare parte dei suoi poteri a uno o più membri.



Di Ben' Rile

11. può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART. 14 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o in sua assenza dal Vice-Presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi membri, mediante lettera da spedirsi almeno tre giorni prima.

In caso di necessità o urgenza, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le delibere devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto viene espresso per appello nominale, salvo se è attinente a persone fisiche, per cui la votazione potrà aver luogo a scrutinio segreto.

I consiglieri che esprimono voto contrario alle delibere approvate hanno la facoltà di fare risultare a verbale il proprio voto contrario e il motivo del dissenso.

Delle delibere del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza si potrà discutere, con la presenza di tutti i componenti, argomenti non iscritti all'ordine del giorno previa accettazione unanime.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in tele-audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano intervenire in tempo reale, visionare documenti e trasmetterli.

L'avviso di convocazione della riunione in tele-audio-videoconferenza deve indicare il luogo in cui si troveranno almeno il Presidente e il Segretario all'ora stabilita, salvo che la riunione sia convocata esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, in tal caso, la riunione si intenderà tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

ART. 15 – IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice-Presidente, che lo sostituisce, e ne fa le veci.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere le somme da pubbliche amministrazioni, da banche, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciando quietanza liberatoria.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere della Fondazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega attraverso una delibera del Consiglio.

In caso di urgenza, il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione, che deve convocare entro dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento per la ratifica.

ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo anche monocratico o, in alternativa, un Collegio di tre membri effettivi.

All'Organo di controllo sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del d.lgs. 117/2017. Ai componenti si applica l'art. 2399 c.c.

I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.; in caso di collegio, i requisiti del d.lgs. 39/2010 devono essere posseduti da almeno un componente, che svolgerà le funzioni di Presidente.

I membri restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati.

L'Organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile se non è nominato un revisore legale.

L'Organo monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

I componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo, se composto da revisori legali, oppure a un revisore o società di revisione iscritti al registro.

ART. 17 ESTINZIONE.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile, oppure con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dei Fondatori.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione dovrà essere devoluto, previo parere favorevole del RUNTS, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative aventi la qualifica di enti del terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto è demandata ad un Collegio di tre arbitri.

La nomina e il funzionamento del Collegio arbitrale saranno disciplinati dalle norme di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 19 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile in tema di fondazioni e le altre norme di legge in materia.

Letto e confermato

Samarate, 28 gennaio 2026

Di Bari Rile

Lm

Bm



Certificazione di conformità di copia formata su supporto informatico di
documento formato su supporto analogico (art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art.
68-ter l. 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Dottor Ludovico Bettoni, Notaio in Samarate, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato con vigenza fino alle ore 16.07 del giorno 24 febbraio 2028 e rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia, formata su supporto informatico, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico e sottoscritto ai sensi di legge.

Samarate, tre febbraio duemilaventisei.

File firmato digitalmente dal Notaio Ludovico Bettoni